

OND: Direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto (Direttiva 2000/14/CE), spiegato

La direttiva sull’emissione acustica armonizza le regole sul rumore di 57 tipi di macchine all’aperto, limita la potenza sonora di 22 e impone a fabbricanti e rappresentanti autorizzati marcatura acustica, marcatura CE e dichiarazione di conformità. Si applica dal 3 gennaio 2002, con un nuovo allegato di misurazione dal 22 maggio 2025 e procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2000/14/CE	Tipo di atto	Directive
In vigore	3 luglio 2000	Si applica dal	3 gennaio 2002
Modificato da	Direttiva 2005/88/CE, Regolamento (CE) n. 219/2009, Regolamento (UE) 2019/1243, Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, Direttiva (UE) 2024/2839, Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; la direttiva stessa obbliga gli Stati membri ad ammettere sul mercato solo attrezzature conformi e marcate, a far correggere la non conformità al fabbricante e a limitare, vietare o ritirare le attrezzature che superano i limiti dell’articolo 12 o restano non conformi; il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I e prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura immessa sul mercato.

CELEX

32000L0014

Date principali

8 maggio 2000	Direttiva 2000/14/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio: sostituisce nove direttive sul rumore specifiche per singole attrezzature con un unico quadro per le attrezzature destinate a funzionare all'aperto	title and Art. 21(1)
3 luglio 2000	Entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella GU L 162 del 3 luglio 2000	Art. 23 and OJ reference in the header
3 luglio 2001	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento; da questa data fabbricanti e rappresentanti autorizzati possono già avvalersi della direttiva	Art. 22(1) and Art. 22(2)
3 gennaio 2002	Si applicano le misure nazionali, hanno effetto i valori limite della fase I dell'articolo 12 e sono abrogate le direttive 79/113/CEE, da 84/532/CEE a 84/538/CEE e 86/662/CEE; i	Art. 12, Art. 21 and Art. 22(2)

certificati di
esame del tipo e
le misurazioni
effettuati ai sensi
delle direttive
precedenti
possono ancora
essere utilizzati
nella
documentazione
tecnica

27 dicembre 2005 La direttiva Art. 1 and Art. 3

2005/88/CE
entra in vigore il
giorno della sua
pubblicazione:
sostituisce la
tabella
dell'articolo 12 in
modo che i valori
della fase II siano
solo indicativi per
nove gruppi di
attrezzature,
sposta al 3
gennaio 2007 il
termine per la
relazione della
Commissione e
sopprime
l'articolo 20,
paragrafo 3

3 gennaio 2006 Si applicano i Art. 12, table footnote 2, and Art. 22(3); Art. 2(1)

livelli di potenza
sonora ammessi
della fase II e gli
Stati membri
applicano le
misure di
recepimento
della direttiva
2005/88/CE; per i
rulli vibranti
guidati a mano, le
piastre vibranti
oltre 3 kW, i
costipatori
vibranti, gli
apripista cingolati
in acciaio, le pale

caricatrici
cingolate in
acciaio oltre 55
kW, i carrelli
elevatori
controbilanciati
con motore a
combustione, le
finitrici con
piastra
compattatrice, i
martelli
demolitori e
picconatori a
mano con motore
a combustione
tra 15 e 30 kg, i
tosaerba e i
tagliaerba
continuano ad
applicarsi i valori
della fase I fino
alla modifica
della direttiva

3 gennaio 2008 I valori della fase Art. 12, table footnote 3
II si applicano
alle gru mobili a
motore unico, che
fino a questa data
hanno mantenuto
i valori della fase
I

20 aprile 2009 Il regolamento Annex, point 2.3, and final article on entry into force
(CE) n. 219/2009
entra in vigore e
conferisce alla
Commissione il
potere di adattare
l'allegato III al
progresso tecnico
secondo la
procedura di
regolamentazione
con controllo (art.
18 bis)

26 luglio 2019 Il regolamento Annex, Section VII, point 2; Art. 18a and Art. 18b(2)
(UE) 2019/1243
entra in vigore:
l'articolo 18 bis
abilita ora la

Commissione ad adottare atti delegati che modificano l'allegato III, l'articolo 18 ter fissa la delega di cinque anni a decorrere da questa data e sono soppressi l'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 19, lettera b)

16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato: elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I, la cita all'articolo 4, paragrafo 5, e prescrive un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni attrezzatura immessa sul mercato	Art. 4(1), Art. 4(5), Art. 44 and Annex I point 12
-----------------------	---	--

22 maggio 2024	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, venti giorni dopo la pubblicazione del 2 maggio 2024; sostituisce l'allegato III con i metodi aggiornati di misurazione del rumore aereo	Art. 1 and Art. 2
-----------------------	--	-------------------

27 novembre 2024	Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2839, venti giorni dopo la	Art. 2 and Art. 6
-------------------------	---	-------------------

pubblicazione del
7 novembre
2024; sopprime
l'articolo 16 sulla
raccolta dei dati
acustici e
l'articolo 20,
paragrafo 1,
lettera a)

28 novembre 2024 Entra in vigore la Art. 1 and Art. 12
direttiva (UE)
2024/2749, venti
giorni dopo la
pubblicazione
dell'8 novembre
2024; aggiunge le
definizioni di beni
rilevanti in caso di
crisi e di modalità
di emergenza del
mercato interno,
inserisce gli
articoli da 17 bis
a 17 quinquies
sulle procedure di
emergenza e
sostituisce
l'articolo 18 sulla
procedura del
comitato

22 maggio 2025 Si applica il nuovo Art. 2; Annex III, introduction and Part A; § 18, stk. 1 and stk. 3
allegato III: la
norma EN ISO
3744:2010
diventa la norma
di base
sull'emissione
acustica, con la
regola che le
attrezzature
dell'articolo 12 la
cui conformità
differirebbe tra il
vecchio e il nuovo
metodo sono
misurate con il
metodo
precedente al
2025 fino alla
modifica dei

limiti; in
Danimarca il
decreto n. 506
del 14 maggio
2025 entra in
vigore lo stesso
giorno e abroga il
decreto n. 1590
del 30 giugno
2021

29 novembre 2025	Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della soppressione dell'articolo 16: fabbricanti e rappresentanti autorizzati non inviano più una copia di ciascuna dichiarazione CE di conformità all'autorità nazionale e alla Commissione; lo stesso giorno è abrogato l'obbligo danese del § 7, stk. 6	Art. 2(1) and Art. 5(1); § 7, stk. 6, and § 18, stk. 2
-------------------------	--	--

30 maggio 2026	Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle procedure di emergenza degli articoli da 17 bis a 17 quinquies, adottate entro il 29 maggio 2026: valutazione prioritaria da parte degli organismi notificati, autorizzazioni nazionali senza organismo	Art. 11; Art. 17a to Art. 17d
-----------------------	---	-------------------------------

notificato per le
attrezzature
dell'articolo 12
designate come
beni rilevanti in
caso di crisi e
vigilanza del
mercato
prioritaria
durante una
modalità di
emergenza del
mercato interno

20 gennaio 2027	Il regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine abroga la direttiva 2006/42/CE, che aveva sostituito la direttiva 98/37/CE citata all'articolo 3, lettera a), per la definizione di macchina; il riferimento va letto come riferimento all'atto in vigore sulle macchine	Art. 51(2) and Art. 54 as corrected by the corrigendum of 4 July 2023 (CELEX 32023R1
22 maggio 2028	Fine del periodo in cui autorità e organismi notificati devono accettare, per i modelli il cui primo esemplare è stato immesso sul mercato o messo in servizio prima del 22 maggio 2025, i rapporti di prova acustica redatti secondo l'allegato III precedente al 2025 ai fini della valutazione della	Annex III, Part A, point 3

conformità e
della
documentazione
tecnica

Fabbricante (compresi i titolari del marchio)

- Prima di immettere l'attrezzatura sul mercato o di metterla in servizio, garantire che soddisfi i requisiti di emissione acustica, che la procedura di valutazione della conformità sia stata completata e che rechi la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sia accompagnata da una dichiarazione CE di conformità; le attrezzature elencate nell'articolo 12 non possono superare il livello di potenza sonora ammesso dalla tabella, calcolato in base alla potenza netta installata, alla potenza elettrica, alla massa o alla larghezza di taglio e arrotondato al numero intero più vicino. Art. 4(1) and Art. 12
- Prima di immettere l'attrezzatura sul mercato o di metterla in servizio, garantire che soddisfi i requisiti di emissione acustica; le attrezzature elencate nell'articolo 12 non possono superare il livello di potenza sonora ammesso dalla tabella, calcolato in base alla potenza netta installata, alla potenza elettrica, alla massa o alla larghezza di taglio e arrotondato al numero intero più vicino. Art. 4(1) and Art. 12
- Determinare il livello di potenza sonora misurato con il metodo dell'allegato III, la norma EN ISO 3744:2010 con i supplementi della parte A e il codice di prova acustica specifico per attrezzatura della parte B, su una macchina rappresentativa o sulla media di più macchine, e fissare il livello di potenza sonora garantito in modo che comprenda le incertezze dovute alla variabilità di produzione e alla misurazione e che non sia superato; per le attrezzature dell'articolo 12 la cui conformità differirebbe tra il metodo precedente al 2025 e quello attuale, usare il metodo precedente al 2025 e registrare entrambe le misurazioni nel rapporto di prova fino alla modifica dei limiti.

Art. 3(e), Art. 3(f) and Annex III, introduction and Part A

- Per i 22 tipi soggetti a limiti acustici, sottoporre ciascun tipo al controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici da parte di un organismo notificato (allegato VI), alla verifica per unità (allegato VII) o alla garanzia di qualità totale (allegato VIII); per i 41 tipi con sola marcatura, applicare la procedura di controllo interno della produzione dell'allegato V. In Danimarca l'organismo deve essere designato da Miljøstyrelsen o da un altro Stato membro e la valutazione è a proprie spese. Art. 14(1), Art. 14(2) and Annexes V to VIII; § 6 and § 8
- Redigere la documentazione tecnica con almeno il proprio nome e indirizzo, una descrizione dell'attrezzatura, marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri, i dati tecnici utili a identificare l'attrezzatura e a valutarne l'emissione acustica, con disegni ove opportuno, il riferimento alla direttiva, il rapporto tecnico delle misurazioni acustiche, gli strumenti tecnici applicati e la valutazione delle incertezze dovute alla variabilità di produzione e del loro rapporto con il livello garantito, e mantenere il processo di fabbricazione costantemente conforme a essa.

Annex V, points 3 and 4, and Annex VI, points 3 and 4

- Redigere una dichiarazione CE di conformità per ciascun tipo di attrezzatura con i dati dell'allegato II: il proprio nome e indirizzo, il nome e l'indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica, una descrizione dell'attrezzatura, la procedura seguita e, se del caso, l'organismo notificato, il livello di potenza sonora misurato di una macchina rappresentativa, il livello di potenza sonora garantito, il riferimento alla direttiva, la dichiarazione di conformità, le altre direttive comunitarie applicate, il luogo e la data e il firmatario; tradurla quando lo Stato membro lo richiede, in Danimarca in danese.

Art. 8(1), Art. 8(2) and Annex II; § 7, stk. 2 and stk. 3

- Apporre su ogni attrezzatura, in modo visibile, leggibile e indelebile, la marcatura CE, alta almeno 5 mm, e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, cioè il valore unico in dB con il simbolo LWA e il pittogramma dell'allegato IV, se possibile alto almeno 40 mm; non apporre marcature che possano indurre in errore sul loro significato e, quando si applicano altre direttive che prevedono la marcatura CE, fare in modo che questa indichi anche la conformità a tali direttive. Art. 11 and Annex IV

- Apporre su ogni attrezzatura, in modo visibile, leggibile e indelebile, la marcatura CE, alta almeno 5 mm, non apporre marcature che possano indurre in errore sul suo significato e, quando si applicano altre direttive che prevedono la marcatura CE, fare in modo che indichi anche la conformità a tali direttive.

Art. 11 and Annex IV

- Apporre su ogni attrezzatura, in modo visibile, leggibile e indelebile, l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, cioè il valore unico in dB con il simbolo LWA e il pittogramma dell'allegato IV, se possibile alto almeno 40 mm. Art. 11 and Annex IV
- Conservare un esemplare della dichiarazione CE di conformità insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l'attrezzatura è stata fabbricata per l'ultima volta, a disposizione delle autorità nazionali; con la verifica per unità conservare con la documentazione, per 10 anni dall'immissione sul mercato, copie del certificato dell'organismo notificato e, con la garanzia di qualità totale, conservare per 10 anni dall'ultima attrezzatura fabbricata la documentazione del sistema di qualità e le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato. Art. 8(3), Annex V, point 2, Annex VII, point 5, and Annex VIII, point 5
- Su richiesta motivata, mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri, tramite il proprio Stato membro, tutte le informazioni utilizzate durante la valutazione della conformità, in particolare la documentazione tecnica; in Danimarca consegnare le informazioni a Miljøstyrelsen su richiesta. L'obbligo precedente di inviare una copia di ogni dichiarazione all'autorità nazionale e alla Commissione è cessato il 29 novembre 2025. Art. 14(3); Art. 2(1) and Art. 5(1); § 6, stk. 2, and § 18, stk. 2

Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità

- Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità, confermare per suo conto che il livello di potenza sonora garantito non è superato in base agli strumenti tecnici indicati nella documentazione tecnica e garantire, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, che l'attrezzatura soddisfi i requisiti acustici, abbia superato la valutazione della conformità e rechi le marcature con la dichiarazione.

Art. 3(f) and Art. 4(1)

- Sottoporre ciascun tipo di attrezzatura alla procedura applicabile: allegato VI, VII o VIII con un organismo notificato a propria scelta per le attrezzature dell'articolo 12, allegato V per le attrezzature dell'articolo 13, presentando la documentazione tecnica all'organismo notificato prima che il primo esemplare sia immesso sul mercato quando si applica l'allegato VI. Art. 14(1), Art. 14(2) and Annex VI, point 5
- Redigere la dichiarazione CE di conformità con i dati dell'allegato II, apporre su ogni esemplare la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e conservare un esemplare della dichiarazione con la documentazione tecnica per 10 anni dall'ultima fabbricazione, indicando nella dichiarazione qualsiasi altra persona incaricata di conservare la documentazione. Art. 8(1), Art. 8(3), Art. 11 and Annex V, points 1 and 2
- Redigere per conto del fabbricante la dichiarazione CE di conformità con i dati dell'allegato II, indicando qualsiasi altra persona incaricata di conservare la documentazione tecnica. Art. 8(1) and Annex II
- Apporre la marcatura CE su ogni attrezzatura in modo visibile, leggibile e indelebile.

Art. 11 and Annex V, point 1

- Apporre su ogni attrezzatura l'indicazione del livello di potenza sonora garantito con il pittogramma dell'allegato IV. Art. 11 and Annex IV
- Conservare un esemplare della dichiarazione CE di conformità con la documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l'attrezzatura è stata fabbricata per l'ultima volta, a disposizione delle autorità nazionali. Art. 8(3) and Annex V, point 2
- Agire come operatore economico stabilito nell'Unione prescritto dal regolamento (UE) 2019/1020 quando il proprio mandato scritto lo prevede: verificare che la dichiarazione e la documentazione tecnica esistano, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza, fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e far indicare il proprio nome e i propri recapiti sull'attrezzatura, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. Art. 4(2)(c), Art. 4(3) and Art. 4(4)
- Quando il proprio mandato scritto la rende l'operatore economico prescritto dal regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica esistano, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza e assicurarsi che la documentazione possa essere prodotta su richiesta. Art. 4(2)(c) and Art. 4(3)(a)
- Fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che l'attrezzatura presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive.

Art. 4(3)(b) to (d)

- Far indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sull'attrezzatura, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(4)

Importatore o altro primo soggetto che immette il prodotto nell'Unione

- Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, si assumono tutti gli obblighi della direttiva quando si immette l'attrezzatura sul mercato o la si mette in servizio: requisiti acustici, valutazione della conformità, marcature e dichiarazione; in Danimarca il primo soggetto che commercializza la macchina o la mette in uso nella Comunità subentra negli obblighi del fabbricante.

Art. 4(2); § 4

- Verificare prima della vendita che ogni esemplare rechi la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito nella forma dell'allegato IV e sia accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità, che le attrezzature soggette a limiti non superino il valore dell'articolo 12 e che la dichiarazione sia redatta nella lingua richiesta dallo Stato membro, in Danimarca il danese.

Art. 5(1), Art. 8(2), Art. 11 and Art. 12; § 7, stk. 2, and § 9

- In qualità di operatore economico stabilito nell'Unione per un fabbricante di un paese terzo, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo previsto dalla direttiva e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere prodotta su richiesta. Art. 4(2)(b) and Art. 4(3)(a)
- Fornire all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende, informarla quando si ha motivo di ritenere che l'attrezzatura presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive; indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sull'attrezzatura, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(3)(b) to (d) and Art. 4(4)
- Fornire all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende, informarla quando si ha motivo di ritenere che l'attrezzatura presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive. Art. 4(3)(b) to (d)
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sull'attrezzatura, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(4)
- Aspettarsi che l'autorità di vigilanza imponga di rendere conforme l'attrezzatura non conforme e ne limiti o vieti l'immissione sul mercato o la messa in servizio o ne disponga il ritiro quando i limiti dell'articolo 12 sono superati o la non conformità persiste; in Danimarca Miljøstyrelsen può inoltre richiedere documenti, informazioni sulla catena di fornitura, quantità di prodotti e modelli con le stesse caratteristiche e ordinare la rimozione di contenuti online. Art. 9(1) and Art. 9(2); § 11, § 13 and § 15

Distributore (rivenditore, società di noleggio o dettagliante che fornisce attrezzature nuove)

- Mettere a disposizione sul mercato attrezzature nuove solo se recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità; in Danimarca si tratta di un obbligo esplicito per chiunque commercializzi una macchina nuova diverso dal fabbricante o dal primo soggetto che la immette sul mercato. Art. 5(1) and Art. 11; § 9
- Per i 22 tipi soggetti a limiti, assicurarsi che il livello di potenza sonora garantito riportato sulla macchina non superi il livello ammesso per la sua fascia di potenza, massa o larghezza di taglio; in Danimarca le macchine del bilag 2 possono essere commercializzate solo nel rispetto del limite e Miljøstyrelsen può vietarne la commercializzazione. Art. 12; § 9 and § 11, stk. 1
- Mantenere la marcatura visibile e leggibile: non aggiungere marcature o iscrizioni che possano indurre in errore sulla marcatura CE o sul livello di potenza sonora garantito e collocare ogni altra marcatura in modo che la loro visibilità e leggibilità non siano ridotte. Art. 11(4)
- Consegnare documenti, specifiche tecniche, dati e informazioni sulla conformità, informazioni sulla catena di fornitura e sulla rete di distribuzione, quantità presenti sul mercato e modelli con le stesse caratteristiche tecniche quando l'autorità di vigilanza lo chiede, consentire l'acquisto di campioni di prodotto, anche sotto identità di copertura, e rimuovere o modificare i contenuti online riferiti ad attrezzature non conformi quando viene ordinato; in Danimarca l'inadempimento è punito con un'ammenda. § 13, § 14, § 15 and § 17, stk. 1, nr. 4 to 7; Art. 14

Fornitore di servizi di logistica

- Se per le attrezzature che si gestiscono non sono stabiliti nell'Unione né un fabbricante, né un importatore, né un rappresentante autorizzato, si è l'operatore economico responsabile ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e l'attrezzatura può essere immessa sul mercato solo se esiste un tale operatore. Art. 4(1), Art. 4(2)(d) and Art. 4(5)
- Verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per i 10 anni previsti dalla direttiva e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 4(3)(a); Art. 8(3)
- Fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l'autorità comprende, informare le autorità di vigilanza del mercato quando si ha motivo di ritenere che l'attrezzatura presenti un rischio e cooperare all'azione correttiva immediata o alla mitigazione del rischio. Art. 4(3)(b) to (d)
- Far indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sull'attrezzatura, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(4)

Utilizzatore che mette in servizio l'attrezzatura (impresa appaltatrice, comune, giardiniere paesaggista)

- Se si importa un'attrezzatura per uso proprio e né il fabbricante né un rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, la messa in servizio rende responsabili dei requisiti acustici, della valutazione della conformità, della marcatura CE con il livello di potenza sonora garantito e della dichiarazione CE di conformità. Art. 4(2); § 4
- Acquistare e mettere in servizio solo attrezzature che recano la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e sono corredate della dichiarazione CE di conformità, che la direttiva considera prova di conformità, e conservare la dichiarazione insieme ai documenti della macchina. Art. 5(1) and Art. 7
- Rispettare le disposizioni nazionali e locali sull'uso delle attrezzature nelle zone sensibili, comprese le limitazioni dell'orario di lavoro, che la direttiva lascia agli Stati membri; in Danimarca le autorità ambientali possono limitare l'uso di una macchina o prescrivere quando e come utilizzarla ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Art. 17; § 12
- Aspettarsi che Miljøstyrelsen vieti il successivo utilizzo di una macchina soggetta a limiti messa in servizio senza essere stata commercializzata, se supera i limiti o se il suo uso è stato vietato in un altro Stato membro; le attrezzature messe in servizio in violazione delle regole su marcatura, limiti o dichiarazione sono punite con un'ammenda. § 11, stk. 3, and § 17, stk. 1, nr. 1

Sanzioni

La direttiva obbliga gli Stati membri a garantire che siano immesse sul mercato o messe in servizio solo attrezzature conformi, recanti la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, a far rendere conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato le attrezzature non conformi e, quando i valori limite dell'articolo 12 sono superati o la non conformità persiste, a limitare o vietare l'immissione sul mercato o la messa in servizio o a garantire il ritiro dal mercato, informandone la Commissione e gli altri Stati membri; ogni misura restrittiva deve indicare i motivi e i mezzi di ricorso. Durante un'emergenza del mercato interno le autorità di vigilanza possono adottare tutte le azioni correttive e restrittive previste dal regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 fornisce anche i poteri generali di richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare e sottoporre a prova campioni, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere le attrezzature. La direttiva non contiene un articolo proprio sulle sanzioni; le sanzioni sono stabilite dal diritto nazionale. In Danimarca il decreto n. 506 del 14 maggio 2025 consente a Miljøstyrelsen di vietare la commercializzazione di una macchina del bilag 2 che supera i limiti, di vietare la commercializzazione dopo una notifica di un altro Stato membro e di vietare il successivo utilizzo di una macchina del bilag 2 messa in servizio senza essere stata commercializzata; salvo che un'altra legislazione preveda una pena più severa, punisce con un'ammenda la commercializzazione o la messa in servizio di una macchina in violazione dei §§ da 3 a 7 o del § 9, la mancata comunicazione da parte di un organismo notificato di non soddisfare più i criteri, la violazione di un divieto e la mancata consegna di documenti, informazioni sulla catena di fornitura o dati sulla titolarità del sito web o la mancata modifica o rimozione di contenuti online, con una pena che arriva alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo in pericolo l'ambiente o ha perseguito un vantaggio economico; le imprese possono essere ritenute responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale.

Art. 5, Art. 9, Art. 10 and Art. 17c(8); Art. 14, Art. 16 and Annex I point 12; § 10, § 11, § 13, § 14, § 15 and § 17

Lista di controllo

1. Individuare il tipo di macchina nell'articolo 12 (22 tipi con limiti) o nell'articolo 13 (41 tipi con sola marcatura) e verificarne la definizione dell'allegato I e l'eventuale soglia di potenza, massa o capacità; un tipo che non figura in nessuno dei due elenchi è fuori dalla direttiva (articoli 2, 12 e 13 e allegato I).
2. Verificare che l'attrezzatura sia immessa sul mercato o messa in servizio come unità completa per uso all'aperto e che non sia un veicolo di trasporto, un'attrezzatura militare, di polizia o di emergenza o un'attrezzatura intercambiabile non motorizzata venduta separatamente, diversa da un martello demolitore, un picconatore o un martello idraulico (articolo 2).
3. Stabilire il proprio ruolo: fabbricante, rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità o persona che immette l'attrezzatura sul mercato o la mette in servizio quando nessuno dei due è stabilito nell'Unione (articolo 4).
4. Misurare il livello di potenza sonora con la norma EN ISO 3744:2010 e il codice di prova acustica della parte B per il tipo e fissare un livello di potenza sonora garantito che copra l'incertezza di produzione e di misurazione; per i tipi soggetti a limiti la cui conformità differisce tra il vecchio e il nuovo metodo, usare il metodo precedente al 2025 e registrare entrambi (allegato III).
5. Per i tipi soggetti a limiti, confrontare il livello garantito con la tabella dell'articolo 12 per la fascia di potenza, massa o larghezza di taglio della macchina, ricordando che il valore della fase I si applica ancora ai nove gruppi per i quali il valore della fase II è solo indicativo (articolo 12).
6. Scegliere la procedura: controllo interno dell'allegato V per i tipi con sola marcatura; allegato VI, VII o VIII con un organismo notificato presente in NANDO, in Danimarca designato da Miljøstyrelsen, per i tipi soggetti a limiti (articolo 14 e articolo 15).
7. Compilare la documentazione tecnica con i dati di identificazione, il rapporto di prova acustica e la valutazione dell'incertezza e conservarla con un esemplare della dichiarazione per 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo esemplare (articolo 8, paragrafo 3, e allegato V, punto 3).
8. Redigere la dichiarazione CE di conformità con gli undici dati dell'allegato II, compresi i livelli di potenza sonora misurato e garantito, e in danese per il mercato danese, dove il decreto danese espone lo stesso contenuto in nove punti (articolo 8 e allegato II; decreto n. 506/2025, § 7, stk. 2 e stk. 3).
9. Apporre la marcatura CE e l'indicazione LWA con il livello garantito in dB nella forma dell'allegato IV, in modo visibile, leggibile e indelebile, su ogni esemplare, e fare in modo che altre marcature non ne riducano la visibilità (articolo 11 e allegato IV).
10. Accertarsi che un operatore economico stabilito nell'Unione sia indicato sull'attrezzatura o nei suoi documenti e possa produrre la dichiarazione, la documentazione e le informazioni sulla conformità per le autorità di vigilanza (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 4).

Fonti

1. Direttiva 2000/14/CE, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20260530>
2. Direttiva 2000/14/CE come pubblicata nella GU L 162 del 3 luglio 2000 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0014>
3. Informazioni sul documento, modifiche, rettifiche e atti abrogati per il CELEX 32000L0014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32000L0014>
4. Direttiva 2005/88/CE che modifica la tabella dell'articolo 12 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0088>
5. Regolamento (CE) n. 219/2009, procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219>
6. Regolamento (UE) 2019/1243, poteri delegati per l'allegato III (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243>
7. Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione che sostituisce l'allegato III (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1208>
8. Direttiva (UE) 2024/2839 che sopprime l'articolo 16 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2839>
9. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, che sostituisce la direttiva 98/37/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0042>
12. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230>
13. Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che sostituisce la decisione 93/465/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768>
14. Emissione acustica delle attrezzature all'aperto, con gli orientamenti per l'applicazione della direttiva 2000/14/CE aggiornati a luglio 2025 (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/noise-emission-outdoor-equipment_en
15. Organismi notificati ai sensi della direttiva 2000/14/CE (NANDO, ora Single Market Compliance Space, Commissione europea) — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=25
16. Bekendtgørelse nr. 506 af 14. maj 2025 om støj fra maskiner til brug i det fri (maskinstøjsbekendtgørelsen) (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/506>
17. Bekendtgørelse nr. 1590 af 30. juni 2021 om støj fra maskiner til brug i det fri, abrogato il 22 maggio 2025 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1590>
18. Regler, love og direktiver om støj (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej>

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.